

Bruxelles, 7 giugno 2017
(OR. en, de)

10080/17

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0287 (COD)**

**JUSTCIV 139
CONSOM 248
DIGIT 160
AUDIO 86
DAPIX 227
DATAPROTECT 114
CULT 85
CODEC 1001**

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	9901/17 + ADD 1, 9832/17, 9833/17
n. doc. Comm.:	15251/15
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (prima lettura) - Orientamento generale = Dichiarazioni delle delegazioni da iscrivere nel processo verbale del Consiglio

Si allegano per le delegazioni una dichiarazione comune delle delegazioni di Portogallo, Francia, Italia, Romania e Cipro, una dichiarazione della delegazione dell'Austria e una dichiarazione comune delle delegazioni di Lettonia, Lituania e Lussemburgo da iscrivere nel processo verbale del Consiglio "Giustizia e affari interni" dell'8 e 9 giugno 2017.

Un'ulteriore dichiarazione della delegazione della Repubblica ceca da iscrivere nel processo verbale del Consiglio "Giustizia e affari interni" dell'8 e 9 giugno 2017 figura nel doc. 9833/17.

**Dichiarazione comune di Portogallo, Francia, Italia, Romania e Cipro da iscrivere nel
processo verbale del Consiglio**

Il Portogallo, la Francia, l'Italia, la Romania e Cipro si riservano il diritto di adoperarsi per ottenere miglioramenti nei futuri negoziati interistituzionali con il Parlamento europeo e auspicano che dalla riunione del trilogio risulti una direttiva più ambiziosa a favore della tutela dei consumatori all'interno dell'Unione europea, in particolare nelle disposizioni concernenti l'inversione dell'onere della prova a carico del fornitore.

Il compromesso proposto dalla presidenza, che prevede il termine massimo di un anno per l'armonizzazione, non è in linea con il termine minimo di due anni stabilito per l'armonizzazione della responsabilità del fornitore (garanzia giuridica) e in tal modo pregiudica in maniera ingiustificata la tutela dei nostri consumatori in relazione ai contenuti o servizi digitali, materie generalmente molto complesse.

Non è ragionevole aspettarsi che i consumatori siano in grado di comprendere appieno detti contenuti o servizi digitali e ancor meno che siano nella posizione di dimostrare il verificarsi di casi di non conformità dopo un anno dall'avvenuta fornitura una tantum.

Per il Portogallo, la Francia, l'Italia, la Romania e Cipro il termine massimo di un anno per l'armonizzazione dell'inversione dell'onere della prova e il mancato allineamento al limite temporale di due anni proposto per la responsabilità del fornitore (garanzia giuridica) costituiranno una grave battuta d'arresto per la tutela dei consumatori.

Dichiarazione della Repubblica d'Austria da iscrivere nel processo verbale del Consiglio

Nonostante le sue preoccupazioni riguardo al requisito di un regime di garanzia specifico per i contratti relativi a contenuti digitali, l'Austria ha sempre partecipato con impegno e costruttivamente ai negoziati in seno al gruppo di lavoro del Consiglio. È dunque tanto più deplorabile il fatto che molte delle proposte austriache, sia di merito che di natura tecnico-giuridica, non siano rispecchiate nel presente testo di compromesso, malgrado il sostegno di altri Stati membri. Nonostante i progressi registrati nel corso dei negoziati, il testo di compromesso contiene ancora ambiguità che creeranno una notevole incertezza giuridica. Ciò vale in particolare per le previste norme relative ai contenuti digitali incorporati nei beni. Al riguardo, ai fini di una regolamentazione trasparente, sarebbe stato necessario definire per questi beni norme di facile applicazione per i consumatori, le imprese e gli operatori del diritto, al fine di evitare difficoltà di delimitazione. Sfortunatamente, tuttavia, tale esigenza viene sostanzialmente disattesa dal presente testo. Ulteriori ambiguità di carattere tecnico-giuridico sono contenute anche nelle disposizioni relative all'inizio del periodo di garanzia (articolo 9 bis, paragrafo 3, punto ii) e alla risoluzione dei contratti (articolo 13 bis, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 13 ter, paragrafo 3).

Inoltre, non viene sempre raggiunto il giusto equilibrio fra interessi delle imprese e dei consumatori. Per quanto riguarda la questione dell'inversione dell'onere della prova di cui all'articolo 10, paragrafo 1 bis, l'Austria si è sempre espressa a favore di un termine di sei mesi. Le disposizioni relative a un termine di un anno per l'inversione dell'onere della prova e alla garanzia nel quadro di contratti senza spese in caso di trattamento dei dati personali comporteranno un pesante onere per le imprese. D'altro canto, il diritto unilaterale praticamente illimitato delle imprese di apportare modifiche implica un peggioramento per i consumatori. A questo proposito - come l'Austria ha già più volte suggerito - si dovrebbe introdurre un criterio che tenga debitamente conto degli interessi del consumatore, come ad esempio l'accettabilità della modifica per quest'ultimo.

Infine, poiché le disposizioni della proposta sono strettamente connesse a quella della proposta parallela relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni, la garanzia nei contratti relativi a contenuti digitali non dovrebbe in realtà essere trattata separatamente.

Dichiarazione comune di Lettonia, Lituania e Lussemburgo da iscrivere nel processo verbale del Consiglio

Prodotti digitali in rapida evoluzione come i contenuti digitali costituiscono uno dei principali fattori di crescita dell'economia digitale. Pertanto la Lettonia, la Lituania e il Lussemburgo (in appresso, "*gli Stati membri*") si rallegrano del fatto che la direttiva abbia l'obiettivo di potenziare il corretto funzionamento del mercato unico digitale fissando norme uniformi per la tutela dei consumatori in merito ai contratti di fornitura di contenuto digitale. *Gli Stati membri* ritengono nel complesso che nell'orientamento generale si sia trovato un delicato equilibrio tra i diversi interessi degli Stati membri, così come tra un elevato livello di tutela dei consumatori e un ambiente favorevole alle imprese. *Gli Stati membri* sostengono pertanto l'orientamento generale.

Nondimeno *gli Stati membri* desiderano esprimere la loro preoccupazione in merito ad alcuni aspetti del testo approvato quest'oggi.

Tenuto conto dei problemi già esistenti nella pratica, relativi principalmente alle diverse normative nazionali, il principio della piena armonizzazione è essenziale per il completamento di un mercato unico funzionante tanto per i consumatori quanto per le imprese. Pertanto *gli Stati membri* si rammaricano del fatto che la proposta originaria della Commissione europea sia stata edulcorata consentendo agli Stati membri di mantenere disposizioni nazionali diverse su alcuni elementi della direttiva, in particolare per quanto riguarda i periodi di garanzia giuridica, la risoluzione dei contratti a tempo indeterminato e le conseguenze della risoluzione dei contratti a pacchetto. In tal modo gli ostacoli normativi agli scambi transfrontalieri e - di conseguenza - la frammentazione del mercato unico persisteranno, impedendo a consumatori e imprese di trarre vantaggio da un mercato unico digitale autenticamente integrato. Ogni ulteriore deviazione, anche di minore entità, dal livello di armonizzazione pregiudicherebbe il conseguimento dell'obiettivo dell'intera direttiva.

Gli Stati membri si riservano il diritto di rappresentare le preoccupazioni di cui sopra nei futuri negoziati interistituzionali.
